



*COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
PROVINCIA DI PALERMO*

*REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
Emendato*

*Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2016
Emendato con delibera di C.C. n. del 27.02.2017*

INDICE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Principi fondamentali*

Art. 2 *Ambito di efficacia del regolamento*

Art. 3 *Applicabilità del diritto e controversie*

Art. 4 *Trattamento dei dati personali*

Art. 5 *Informazioni e reclami*

Art. 6 *Attribuzioni del Comune*

Art. 7 *Gestione del servizio*

Art. 8 *Costruzione della rete idrica*

Art. 9 *Proprietà delle tubazioni*

Art. 10 *Sorveglianza, manutenzione o riparazione degli impianti*

Art. 11 *Interruzione del servizio di erogazione*

Art. 12 *Priorità nella concessione delle utenze*

Art. 13 *Danni alle condutture e tubazioni in genere*

Art. 14 *Distribuzione dell'acqua*

Art. 15 *Definizione di impianti*

Art. 16 *Servizi pubblici non gestiti dal Comune*

Art. 17 *Installazione delle condutture esterne*

Art. 18 *Collegamenti di impianti ed apparecchi*

Art. 19 *Impianti di pompaggio*

Art. 20 *Serbatoi*

Art. 21 *Prescrizioni e collaudi*

Art.22 *Manutenzione delle condotte*

Art.23 *Modifiche*

TITOLO SECONDO – FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 24 *Tipo di fornitura*

Art. 25 *Forniture per uso industriale*

Art. 26 *Forniture su strade canalizzate*

Art. 27 *Forniture su strade non canalizzate*

Art. 28 *Richiesta di allacciamenti - Procedura*

Art. 29 *Norme per la fornitura*

Art. 30 *Contratto di fornitura*

Art. 31 *Subentro di utenza e diritti di posa del contatore*

Art. 32 *Oneri di allacciamento – Cauzioni – Spese contrattuali*

Art. 33 *Allacciamenti temporanei*

Art. 34 *Recesso dal contratto di fornitura acqua*

Art. 35 *Clausola risolutiva espressa*

TITOLO TERZO-CONTATORI

Art. 36 *Apparecchi di misura*

Art. 37 *Posizione e custodia degli apparecchi di misurazione*

Art. 38 *Verbale di posa in opera dell'apparecchio di misura*

Art. 39 *Bocche antincendio private*

Art. 40 *Lettura dei misuratori*

Art. 41 *Manomissioni*

Art.42 *Verifica dei misuratori*

Art.43 *Guasti agli apparecchi di misurazione – Rimozione e sostituzione*

TITOLO QUARTO – CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art.44 *Rilevazione dei consumi - auto-lettura*

Art.45 *Verifica dei consumi e dei contatori*

Art.46 *Bollettazione – noli – canoni e consumi*

Art.47 *Modalità di pagamento*

Art.48 *Rettifica della fatturazione – Mancato pagamento*

Art.49 *Tariffe – Riscossione coattiva*

Art.50 *Utente fuori ruolo*

TITOLO QUINTO – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 *Divieti – infrazioni ed inadempienze*

Art.52 *Norme transitorie*

Art.53 *Casi non previsti dal presente regolamento*

Art.54 *Norme abrogate*

Art.55 *Pubblicità del regolamento e degli atti*

Art.56 *Entrata in vigore del regolamento*

Art.57 *Rinvio dinamico*

Tariffe

Deliberazione AATO PA 1 n. 4 del 05/11/2008 e n. 3 del 23/05/2014

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Campofelice di Roccella, assunto in via emergenziale e diretta dal Comune stesso, al fine di garantirne la regolare prosecuzione e fatti salvi i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e scongiurare ogni possibile danno ambientale, unitamente ad eventuali situazioni di pericolo per la salute pubblica, derivanti dalle disfunzionali precedenti gestioni.

Ciò, nelle more della completa e definitiva attuazione della legge regionale n. 19 del 2015 e quindi della possibile costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 13 della richiamata normativa, di società consortili ad esclusivo capitale pubblico per la gestione del servizio idrico integrato.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Principi fondamentali

Il Servizio idrico integrato (di seguito servizio idrico) è il soggetto che gestisce il Servizio idrico integrato nell'ambito del territorio del Comune di Campofelice di Roccella con riguardo alla fornitura di acqua per tutti gli usi consentiti, nonché per il servizio di fognatura e depurazione.

In particolare, il Servizio idrico ha i compiti e le attribuzioni relativi a:

- a) ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per uso potabile nell'ambito del territorio comunale;
- b) l'allestimento e la conduzione dei servizi di collettamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane ed il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui;
- c) la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia;
- d) le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 128 e 165 del d.lgs. n. 152/06;
- e) ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi ed i piani stabiliti dall'Amministrazione comunale.

ART.2 Ambito di efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha validità nel territorio del Comune di Campofelice di Roccella ed è obbligatorio per tutti gli utenti in relazione al Servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta. L'adozione del presente regolamento e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'intestatario del contratto, mediante bolletta, mediante avviso pubblicato sulla stampa locale e sul sito web del Comune di Campofelice di Roccella.

Art. 3 - Applicabilità del diritto e controversie

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme di legge. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Termini Imerese. In ogni caso l'utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale.

Art. 4- Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del Servizio Idrico avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Il Servizio Idrico, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 13 di tale decreto, consegnerà all'utente specifica informativa. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

Art. 5 - Informazioni e reclami

Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura, sono fornite solo agli intestatari dei contratti. Nel caso in cui l'intestatario del contratto sia un condominio, le informazioni potranno essere date, dietro richiesta scritta, anche agli effettivi componenti il condominio stesso.

Art. 6 Attribuzioni del Comune

Il Comune può modificare in qualunque momento il presente Regolamento. Il presente Regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

ART.7 Gestione del Servizio

L'attività di riscossione per il Servizio Idrico Integrato è di esclusiva competenza comunale ed è gestito nelle forme previste dalle normative vigenti.

ART.8 Costruzione della rete idrica

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, è costruita direttamente dal Comune: mediante procedure di appalto a ditta specializzata o, solo in alcuni casi, in economia.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

1. che sia presentato apposito progetto esecutivo;
2. che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;
3. che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
4. che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, sia per quanto riguarda la segnaletica ai fini infortunistici, sia per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa acquisizione di certificazione di regolare esecuzione dei lavori a firma della Direzione lavori, apposito verbale di collaudo e presa di carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

ART.9 Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune. Restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore (escluso) e gli apparecchi di utilizzazione.

ART.10 Sorveglianza, manutenzione o riparazione degli impianti

La sorveglianza, la manutenzione e le riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Idrico, il quale, di volta in volta, per i vari lavori si servirà, in via ordinaria, del personale dipendente, ovvero di ditte specializzate appaltatrici.

Risulta, pertanto, a carico dell'utente, in base alle indicazioni dei tecnici del Servizio Idrico:

1. l'esecuzione e la manutenzione delle opere murarie relative alla realizzazione del vano di alloggiamento del misuratore;
2. l'eventuale esecuzione e manutenzione della condotta dal confine della proprietà pubblica al contatore;
3. la manutenzione di tutte le condotte interne ubicate nella proprietà privata;
4. i successivi ripristini, tinteggiamenti, rifacimento della pavimentazione e/o rivestimenti ed ogni altro particolare non facente parte dell'impianto, comunque insistente sulla proprietà dello stesso.

La manutenzione, le riparazioni e qualunque altro intervento necessario, da eseguirsi sugli impianti e sulle reti spettano al Comune solo sulla parte degli impianti pubblici.

Gli impianti, le reti ed il contatore di misura rimangono di proprietà del Comune che ne assume ogni onere di manutenzione.

ART.11 Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni dell'erogazione, limitazione di fornitura o per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimenti danni.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed autonomo impianto di riserva rispondente ai requisiti di seguito indicati.

Per sopperire ai bisogni di emergenza nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, previa comunicazione, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco, che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, la suddivisione del territorio comunale in zone, disponendo l'erogazione ad ore alterne e altresì la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso, sarà sempre data priorità alle utenze domestiche.

ART.12 Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni, le utenze si distinguono in:

- 1) utenze per uso domestico (dentro centro abitato e fuori il centro abitato);
- 2) utenze per uso allevamento del bestiame;
- 3) utenze per uso produttivo;
- 4) utenze per uso antincendio;
- 5) utenze per uso temporaneo;
- 6) utenze per uso pubblico.

Qualora non sia possibile soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART.13 Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Idrico, a seguito di richiesta, è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione (ove conosciuta).

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 30% a titolo di spese generali.

ART.14 Distribuzione dell'Acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può accadere:

1. mediante concessione di utenze private;
2. per mezzo di impianti per uso pubblico:
 - a) fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
 - b) bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
 - d) impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - e) bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico.

Il prelevamento dell'acqua, di cui ai punti *b* e *c*, potrà essere effettuato solo dal personale addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

E' fatto assoluto divieto di prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti.

Gli impianti per uso pubblico non necessiterebbero, di norma, di contatore; tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Idrico ne potrà disporre l'installazione nei tempi successivi all'approvazione del seguente regolamento.

ART.15 Definizione di impianti

Impianti interni o privati:

si intendono tutte quelle tubazioni ed organi accessori installati all'interno della proprietà privata o sui manufatti di delimitazione del confine.

Impianti pubblici:

si intendono tutte quelle tubazioni ed organi accessori installati prima del confine di proprietà privata ed il contatore di misura dell'acqua, ovunque questo sia posizionato.

Fognatura bianca:

per fognatura, collettore o scarico "bianco" si intende ogni condotta o canale che trasporti unicamente acque piovane provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini, strade, ecc... .

Fognatura nera:

per fognatura nera e quindi per scarico fognario, collettore "nero", s'intende ogni condotta che trasporti acque reflue ammissibili allo smaltimento.

Scarichi misti:

si intendono tutti gli scarichi derivanti dalla commistione di diverse tipologie di reflui.

ART.16 Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare, di approvazione del seguente Regolamento, potranno essere dichiarate **“forniture di uso pubblico”** quelle relative a:

- servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con deliberazione dell'organo competente sarà disciplinato il rapporto di utenza, nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

ART.17 Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità **non inferiore a 60 cm.** dal pianoterra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota a loro superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non potere essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare, in vicinanza di camini; qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente rivestite.

Nessun tubo dell'impianto potrà, di norma, sotto passare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Qualora per accertate necessità ciò non sia possibile, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo – guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

E' vietato l'uso di tubazioni in ferro nero o piombo o comunque, di materiali non conformi alle prescrizioni delle disposizioni comunitarie in materia di acqua potabile.

ART.18 Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile, con impianti per la produzione di acqua calda, è ammesso solo nei casi in cui sia installata idonea valvola "di non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori; l'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART.19 Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali; gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del gestore del Servizio il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART.20 Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni

possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Il serbatoio dovrà essere rispondente alle disposizioni comunitarie e dovrà essere protetto in modo da evitare il deposito di qualsiasi corpo estraneo.

ART.21 Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e a spesa dell'utente con le seguenti prescrizioni:

- divieto di collegamento delle condutture con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti che contengono acqua non potabile o commiste a sostanze estranee;
- divieto di inserimento diretto di pompe sulle derivazioni;
- nel caso di esistenza di fonti alternative, è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni alimentati dalla fornitura del Comune e quelli alimentati diversamente, in modo da eliminare la commistione tra l'acqua somministrata e quella delle fonti alternative;
- nel caso di impianti con autoclave, è necessaria la presenza di recipienti di accumulo con rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante, per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento;
- è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc esimili senza interposizione di vaschette aperte con rubinetto a galleggiante;
- il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.

Il Servizio Idrico si riserva di collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno. Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Gestore del Servizio Idrico potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

ART.22 Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzione, riparazioni e qualunque altro intervento da eseguirsi sugli impianti dalla rete stradale fino al contatore sono fatte, esclusivamente e gratuitamente, dal Comune a mezzo del Servizio Idrico o di altro servizio anche esterno.

Per gli interventi in proprietà privata, gli scavi, i rinterri, i ripristini e quanto già disposto all'art. 6 secondo capoverso, saranno a totale carico dei proprietari.

ART.23 Modifiche

Il Servizio Idrico può ordinare, in qualsiasi momento, per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico, le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto a darne attuazione entro i limiti di tempo che saranno prescritti. In caso di inadempienza, lo stesso Servizio Idrico ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

TITOLO SECONDO FORNITURE AD USO PRIVATO

ART.24 Tipo di fornitura

La fornitura di acqua può essere concessa per i seguenti usi, ai quali possono corrispondere livelli tariffari differenziati per i quali si fa riferimento all'allegato TARIFFARIO:

a) *Uso domestico*: si considera ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, i servizi igienici e gli altri ordinari impieghi domestici e civili nelle abitazioni.

b) *Uso produttivo*: si considera ad uso attività produttive l'acqua utilizzata per lo svolgimento di attività di tipo commerciale, agricolo, artigianale e industriale compresi i relativi servizi igienici o comunque diverse da quella ad uso domestico.

c) *Uso zootecnico*: si considera ad uso zootecnico l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali, per gli utenti che dimostrino di essere regolarmente iscritti nelle liste di categoria.

d) *Uso antincendio*: si considera ad uso antincendio l'acqua erogata dalle bocche da utilizzare esclusivamente in caso di incendio e per operazioni di spegnimento.

e) *Uso pubblico*: si considera ad uso pubblico l'acqua erogata alle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., oltre le fontane pubbliche e gli abbeveratoi.

f) *Uso temporaneo*: si considera ad uso temporaneo l'acqua erogata per impieghi a carattere occasionale e di breve durata (es. cantiere edile, sagre, feste patronali, manifestazioni sportive occasionali, etc. etc.).

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

E' vietato l'uso dell'acqua dell'acquedotto comunale per usi irrigui.

ART.25 Forniture per uso industriale

Per le utenze industriali (nel caso se ne verificasse l'esistenza) le norme sopra elencate saranno adattate alle specifiche situazioni pratiche, mantenendo però inalterati i principi guida del presente regolamento.

Il Comune potrà emanare norme specifiche per i singoli comparti industriali sulla base di particolarità tecniche da valutare con gli interessati.

ART.26 Forniture su strade canalizzate

Nelle zone servite dalla rete di distribuzione e/o dalle condotte fognarie, il Servizio Idrico, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, concede la fornitura dell'acqua sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso, e/o la possibilità di scarico.

ART.27 Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere la richiesta, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando, da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento e per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Idrico.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo. E' data, altresì, facoltà all'utente di avvalersi della disposizione di cui ai precedenti articoli.

ART.28 Richiesta di allacciamenti – Procedura

L'utente che intende realizzare un nuovo allacciamento, chiede al Servizio Idrico, ove necessario, un preventivo di spesa. Tale preventivo terrà conto delle caratteristiche tecniche dell'opera di derivazione e rimane valido per **60 giorni**. L'esecuzione delle opere di allaccio avrà luogo solo dopo l'accettazione del preventivo economico-tecnico di spesa da parte dell'utente e trasmesso, in forma scritta, al Servizio Idrico.

Qualora l'esecuzione dei lavori sia procrastinata, esclusivamente per motivazioni del cliente, oltre i 6 mesi dall'accettazione del preventivo, il Servizio Idrico avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dei costi.

Il preventivo potrà essere modificato per imprevisti sino alla data di inizio esecuzione lavori, dandone comunicazione al cliente per l'accettazione; dopo l'inizio dei lavori non sono ammesse ulteriori variazioni al preventivo.

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli, predisposti dal Comune, nella quale dichiarino:

1. dati anagrafici, recapito telefonico, residenza Codice Fiscale o Partita IVA;
2. uso al quale l'acqua è destinata;
3. indirizzo della fornitura e dello scarico;
4. il titolo del richiedente;
5. dichiarazione di accettazione e osservanza delle norme regolamentari.

La domanda, unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o dai proprietari, dall'usufruttuario, dal costruttore, dall'amministratore, dall'affittuario e controfirmata dal proprietario dell'immobile e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio di cui all'allegato **TARIFFARIO**.

Qualora trattasi di condomini, alla presentazione della richiesta di concessione, l'amministratore o chi per esso deve allegare un progetto di realizzazione dell'impianto idrico che deve essere valutato dal gestore del Servizio autorizzato secondo le regole dettate dal presente Regolamento.

Possono presentare domanda di concessione, con le modalità di cui sopra, tutti coloro che detengono abitazioni ricadenti in altro territorio comunale, sempreché l'allaccio di tali abitazioni sia reso possibile dalla esistenza nella zona di un acquedotto di proprietà e dalla possibilità dell'Ente, per una fascia non superiore a metri 200 dalla linea di confine .

In caso di utenza relativa al contatore generale di un condominio, oltre ai precedenti requisiti, nella domanda devono essere indicati: tipo, nome degli intestatari di ogni singola utenza, numero delle unità abitative che compongono il condominio, verbale di delega per il rappresentante condominiale per la stipula del contratto condominiale.

La fornitura è subordinata all'accertamento che il richiedente provveda al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o altra forma di scarico autorizzato.

Nelle more del potenziamento infrastrutturale dell'impianto di depurazione e della rete fognaria della zona costiera, non sono rilasciabili ulteriori autorizzazioni allo scarico per i complessi turistici –residenziali, per edifici abitativi e attività produttive, in corso di costruzione o comunque non ancora allacciati ai servizi di cui sopra, se non venga comprovata la compatibilità dell'apporto del refluo con gli impianti citati. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ovvero il rilascio di eventuale nuova autorizzazione, da parte dell'ufficio competente, resta comunque subordinato alla installazione, da parte dell'utenza, del misuratore volumetrico delle acque reflue. In ogni caso si stabilisce che, per le utenze in essere, è fatto divieto assoluto di convogliare, acque piovane superficiali e/o di falda nell'impianto del collettore fognario.

E' fatto obbligo, altresì, a tutti i soggetti, proprietari, amministratori, conduttori, gestori a qualsiasi titolo di complessi alberghieri, complessi turistici, complessi ricettivi, condomini stagionali, camping, abitazioni singole, stagionali o residenziali, attività produttive e di qualsiasi struttura munita di autorizzazione comunale allo scarico delle acque reflue allacciate nei sotto elencati collettori fognari,

- Collettore fognario che asserva la contrada Roselle e gli ambiti prossimi alla SS. 113;**
- Collettore fognario che asserva la zona turistica – alberghiera e lungomare (fascia costiera ovest)**
- Collettore fognario che asserva la zona resid. Stag. Villini (fascia costiera est)**

Di

- Istallare misuratore volumetrico allo scarico delle acque reflue , convogliate nel collettore fognario comunale, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;**
- Dare pronta comunicazione al Comune dell'avvenuta istallazione del misuratore;**
- Garantire corretta funzionalità del misuratore nel tempo;**
- Ubicare il misuratore in un contesto facilmente accessibile e ispezionabile dal personale del SII incaricato a eseguire le letture.**

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori, il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.

ART.29 Norme per la fornitura

La fornitura per l'uso dell'acqua viene rilasciata, di norma, al proprietario o al detentore dell'immobile, per le utenze ad uso domestico e per le utenze ad uso commerciale, artigianale, zootecnico o industriale, al titolare dell'esercizio, a condizione che sia attestato:

- a) il diritto al possesso o all'uso dell'immobile;**
- b) il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge;**
- c) la titolarità dell'attività.**

1. Il proprietario dell'immobile può essere comunque cointestatario del contratto. Egli, dietro comunicazione scritta, può sub intestare il contratto all'inquilino che conduce l'immobile, il quale dovrà effettuare il pagamento del deposito cauzionale a proprio nome secondo quanto previsto all'allegato **TARIFFARIO**;
2. Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà, a titolo di **deposito cauzionale**, la somma stabilita dall'allegato **TARIFFARIO**, che sarà restituita o conguagliata all'utente senza interessi, all'atto della disdetta;
3. L'utenza intestata all'inquilino all'atto della disdetta viene reintestata, d'ufficio, al proprietario dell'immobile già cointestatario del contratto, in regime di sospensione;
4. La disdetta o il cambio del tipo dell'utenza deve essere comunicata per iscritto;
5. Nel caso in cui, per effettuare l'allacciamento, si renderà necessario attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale, il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto;
6. A giudizio del Responsabile del servizio, potrà essere autorizzata più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente ad utenze di categorie diverse;
7. Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro familiari coabitanti, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva previo pagamento delle somme dovute, anche se la morosità riguarda immobili diversi da quelli per cui viene richiesta la nuova concessione;
8. Nei confronti degli utenti morosi di cui al comma precedente, che siano titolari di altre utenze, in immobili diversi, il Servizio Idrico potrà disporre, in questi ultimi, la sospensione della fornitura, secondo le modalità di cui al successivo art. 26 fino a quando non saranno stati regolarizzati i pagamenti dovuti.

ART. 30 Contratto di fornitura

1. I contratti di fornitura dell'acqua vengono redatti sotto la forma di scrittura privata in duplice copia, di cui uno rimane presso il competente ufficio. I contratti vengono firmati dal rappresentante del servizio, dal richiedente e dal proprietario dell'immobile o dal responsabile condominiale e hanno validità ordinaria di anni uno a partire dal primo giorno dell'anno solare in cui si effettua la domanda di concessione.
2. La fornitura si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo disdetta, per iscritto o con raccomandata A/R, fatta pervenire all'Ente entro il 31 Dicembre di ogni anno.
3. Il contratto di utenza s'intende risolto:
 - per mancata voltura;
 - per disdetta nei termini stabiliti;
 - per sospensione dell'erogazione, conseguente a morosità protratta per oltre 60 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta;
 - nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;
 - nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto;
 - nel caso di sub-fornitura o rivendita dell'acqua ad altri soggetti che non siano quelli risultanti nel contratto di fornitura.

In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione, imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente, il Comune ha diritto :

1. di incamerare l'anticipo sui consumi a titolo di penale per il rimborso delle spese generali di anticipato scioglimento del contratto;
2. di pretendere il pagamento delle multe previste per le infrazioni delle quali l'utente sia eventualmente in corso e di agire per il risarcimento degli altri danni subiti. Eventuali prelievi abusivi saranno conteggiati, in base ai dati rilevati dagli agenti verbalizzanti, in base alla media dei consumi per famiglia e alla durata presunta dell'abuso.

ART.31 Subentro di utenza e diritti di posa del contatore

Il Cliente/Utente che intende subentrare nel contratto di fornitura deve darne comunicazione scritta o diretta presso gli uffici del Servizio Idrico e sottoscrivere il contratto di fornitura.

Per il subentro saranno addebitati, nella prima bolletta utile, gli oneri di cui all'allegato **TARIFFARIO** .

Gli utilizzatori dell'utenza, che non hanno sottoscritto il contratto di fornitura per mancata voltura dal precedente intestatario o per altri motivi (ad esempio: caso di decesso), hanno 30 giorni di tempo, dalla comunicazione al Comune, per regolarizzare la propria posizione.

Trascorso tale tempo, il Servizio Idrico si riserva il diritto di interrompere, previo preavviso, la fornitura dell'acqua.

ART.32 Oneri di allacciamento –Cauzioni – Spese contrattuali

Accolta la domanda, il richiedente dell'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto, una somma di denaro comprendente:

1. un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dal Servizio Idrico per i lavori di costruzione della tubazione, dalla rete stradale al limite della proprietà privata, e costruzione di un apposita nicchia o pozzetto per il contatore e per la bocca d'incendio.

Alla firma del contratto, verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per le spese di allacciamento e spese di contratto.

Gli importi di cui al precedente numero **1**, sono quelli in vigore per il periodo di riferimento e saranno fissati, ogni anno, con deliberazione del competente organo. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, gravanti per il perfezionamento del contratto di concessione (bolli, tasse, ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente, nelle misure indicate nell'allegato **TARIFFARIO**.

ART.33 Allacciamenti temporanei

Sono concessi allacciamenti particolari, sia all'acquedotto che alle fognature, di tipo temporaneo, sia per la costruzione di nuovi edifici, che per lo svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative quali: sagre, feste rionali, mercati, fiere, mostre, manifestazioni culturali, spettacoli viaggianti, circhi, ecc... .

In tali casi, sarà corrisposto al Comune un contributo a fondo perduto nella misura prevista dall'allegato **TARIFFARIO** e comprendente sia l'effettivo costo di realizzazione dell'allacciamento che la sua demolizione al termine del periodo

richiesto. I consumi registrati dal misuratore saranno fatturati alla tariffa prevista per gli usi non domestici.

ART.34 Recesso dal contratto di fornitura acqua

Il Cliente che intende disdire il contratto di fornitura deve darne comunicazione, per iscritto, all'Ufficio del Servizio Idrico. L'Ufficio provvederà a fissare un sopralluogo durante il quale verrà rilevata la lettura finale.

E' obbligo del cessante provvedere al pagamento dei consumi fino alla data di disdetta.

In mancanza della disdetta, egli resta l'unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi rispondendo per ogni implicazione di carattere civile, penale e tributaria , nonché per le bollette emesse nei suoi confronti.

La disdetta dal contratto di fornitura di acque potabili comporta automaticamente anche la recessione dai ruoli dei servizi di fognatura e depurazione.

ART.35 Clausola risolutiva espressa

E' in facoltà del Responsabile del S.I.I. dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura, senza ricorso all'Autorità Giudiziaria, in caso di grave inadempienza agli obblighi contemplati dal contratto e dal presente regolamento.

Analogamente sarà immediatamente risolto il contratto in caso di dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti o comunque, per una comprovata illegittimità.

TITOLO TERZO CONTATORI

ART. 36 Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misurazione sono forniti ed installati esclusivamente dal Comune, restando di sua esclusiva proprietà; il loro tipo e calibro è stabilito dal Responsabile del servizio in relazione al tipo di fornitura e al fabbisogno necessario. Gli utenti ne sono i consegnatari e pertanto, sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque danno o manomissione.

L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia, predisposta dall'interessato e collocato nell'opera di presa, previa collocazione di una saracinesca, in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato e l'eventuale disattivazione dell'utenza.

Immediatamente dopo il misuratore, a cura e spese del Cliente, dovranno essere installati: un rubinetto di arresto, una valvola di non ritorno ed un rubinetto di scarico dell'impianto interno.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento della collocazione dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto, pena la soppressione dell'utenza

Qualora non esistesse, o comunque non funzionasse, la chiusura privata ed il Cliente richieda l'intervento del Servizio Idrico, quest'ultimo addebiterà i costi a consuntivo sostenuti dal Comune.

Il Servizio Idrico ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso al Cliente. Nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche dell'utenza, il Servizio Idrico si riserva di addebitare, al Cliente stesso, le spese relative.

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze, i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

Per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio idrico potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda, **entro 180 giorni** successivi alla notifica della prescrizione, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

ART.37 Posizione e custodia degli apparecchi di misurazione

Gli apparecchi di misurazione sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e comunque di facile accesso al personale del Servizio Idrico stesso. Di norma, la collocazione del contatore sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza dei muri di cinta perimetrali, al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata.

Il Comune si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con esigenze tecniche ed economiche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.

Il Cliente, sulla base di una motivata comunicazione del Servizio Idrico, a seguito di interventi apportati volontariamente all'impianto interno, dovrà provvedere al cambiamento di posto del misuratore qualora, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Si considerano a completa cura e spese del Cliente, che ne assumerà ogni responsabilità, gli adempimenti di tutte le pratiche, i relativi lavori e l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia e di matricola apposti dal Comune e presso di esso registrati. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, assumendosi l'onere economico delle operazioni di manutenzione conseguenti alle attività sopra esposte.

Il Cliente/Utente è tenuto a preservare dal gelo o da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti per danneggiamento, dolo o incuria, come stabilito dall' art. 32, comma 1, del presente regolamento.

Nel caso di guasti, entro le 24 ore successive al verificarsi dell' evento, il Cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Ufficio Idrico del Comune, affinché questo possa provvedere ai necessari interventi di riparazione o sostituzione.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o incuria, per i quali verrà applicata la penale di cui allegato **TARIFFARIO** sono a carico del Comune.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Comune ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione, destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo all'applicazione della penale di cui all'allegato **TARIFFARIO** ad ulteriore denuncia

all'Autorità Giudiziaria contro il Cliente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.

ART.38 Verbale di posa in opera dell'apparecchio di misura

1. All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura, verrà redatto, su apposito modulo a stampa, predisposto dall'ufficio competente del Comune, il relativo verbale, sottoscritto dall'utente e dal fontaniere comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo di apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo apposto, il consumo registrato e la posa in opera della saracinesca sull'opera di presa;
2. Le opere dovranno essere eseguite dal fontaniere comunale o da incaricato, che rileverà il lavoro eseguito;
3. Il collaudatore comunale sarà responsabile della procedura d'installazione, della suggellazione e della registrazione del numero di matricola nella scheda contrattuale, della registrazione della lettura iniziale e della verifica che i lavori preventivati dagli uffici preposti e certificati dagli installatori siano tecnicamente validi;
4. L'utente è, altresì, responsabile di qualsivoglia altra violazione degli obblighi scaturenti dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.

ART.39 Bocche antincendio private

In seguito ad apposita domanda, accompagnata dal C.P.I. del Comando dei VV.FF., viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le spese di allacciamento delle bocche antincendio private sono a carico dei richiedenti; alle stesse vengono applicati, a cura del Servizio Idrico, speciali sigilli.

Le bocche da incendio private possono essere aperte solo in caso di incendio; il loro utilizzo deve essere comunicato al Servizio Idrico **non oltre le ventiquattro ore successive**.

Il Comune non fornisce alcuna garanzia sulla pressione e la portata realizzabili nelle bocche da incendio.

La verifica e l'adeguamento delle bocche da incendio private devono essere sempre richiesti dall'utente al quale sono addebitate le relative spese.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato, dal Comune, uno speciale sigillo, che solo in caso di incendio o collaudo il Cliente potrà rompere servendosi della presa, dandone però immediata comunicazione al Servizio Idrico affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare il sigillo. Qualora venga rotto il sigillo, senza giusta causa, il Cliente è tenuto a corrispondere una penale come previsto nell'allegato **TARIFFARIO**.

Il corrispettivo annuale per l'uso di bocche antincendio è stabilito nell'allegato **TARIFFARIO**. Per il deposito cauzionale vale quanto fissato nell'allegato **TARIFFARIO**.

ART.40 Lettura dei misuratori

Il Cliente si impegna a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Servizio Idrico, l'accesso per la rilevazione dei consumi segnati dal misuratore.

In caso di assenza temporanea, il Cliente potrà comunicare, all'Ufficio Idrico, l'autolettura del contatore.

Nel caso in cui il Cliente ostacoli volontariamente il personale del Servizio Idrico, nella constatazione del consumo, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa e la riapertura del misuratore sarà effettuata a lettura eseguita e dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle spese, nonché, nell'ipotesi prevista dall'art.33 al pagamento delle spese di spostamento del misuratore, eventualmente ordinato dal Comune.

ART.41 Manomissioni

In caso di manomissione del contatore, da imputarsi al Cliente, il Comune potrà rescindere il contratto di fornitura ed applicare la penale di cui all'allegato **TARIFFARIO**.

Il consumo da addebitare sarà determinato, dal Comune, sulla base di valutazioni tecniche oggettive.

Analogamente, nel caso che il cliente eluda sia totalmente che parzialmente la misurazione o la fatturazione dei consumi, il Servizio Idrico determinerà il consumo da addebitare sulla base di valutazioni tecniche a cui si dovrà aggiungere l'importo previsto nell'allegato **TARIFFARIO**.

Rimane salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di ricorrere agli organi giudiziari sia in sede civile che penale.

ART.42 Verifica dei misuratori

Il Cliente che ritenga irregolare il funzionamento del misuratore può richiedere di disporre le opportune verifiche mediante misuratore-campione o altra idonea apparecchiatura.

Inoltre, l'utente ha l'obbligo di comunicare al Servizio Idrico gli eventuali guasti ai contatori **entro le 24 ore successive** al verificarsi del guasto.

La richiesta scritta potrà sospendere i termini di pagamento della bolletta.

Verrà, in tale caso, data al richiedente opportuna comunicazione del luogo e dell'ora della verifica, alla quale potrà presenziare il richiedente stesso o persona da lui delegata.

Qualora la verifica confermi il corretto funzionamento del contatore, il costo della stessa, evidenziato nell'allegato **TARIFFARIO** verrà addebitato al Cliente nella bolletta successiva. Nel caso invece di effettiva irregolarità di misurazione, le spese saranno a carico del Comune.

Per i termini di pagamento ed il ricalcolo della bolletta, in caso di verifiche, si rimanda agli articoli 44, 45 e 46.

I dipendenti del Servizio Idrico, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali. In occasione dei sopralluoghi, potranno anche essere verificati i dati relativi all'utenza (intestatario, matricola contatore, ecc...).

In caso di opposizione o di ostacolo, il Servizio Idrico si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che

ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte del Cliente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

ART.43 Guasti agli apparecchi di misurazione – Rimozione e sostituzione

1. L'Ente, in caso di accertato cattivo funzionamento del misuratore idrico, effettua la sostituzione del misuratore guasto.

2. Saranno sanzionabili gli utenti, e, in misura doppia, i tecnici privati, che effettueranno lavori di sostituzione, allacci, manomissione degli impianti, etc... senza che il proprietario sia in possesso della preventiva autorizzazione.

3. All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, che deve essere effettuata dal personale incaricato del Comune, viene redatto apposito verbale sul quale saranno fissati gli estremi relativi all'utenza, al consumo ed alla matricola del contatore da sottoporre a prova, firmato dal personale addetto alla rimozione e, se presente, dall'utente o da un suo rappresentante.

Tale verbale deve contenere il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate. Il Servizio Idrico comunicherà all'utente l'esito della prova.

Se dalla prova emergesse un irregolare funzionamento del contatore, le spese della prova e delle riparazioni resteranno a carico del Comune, che disporrà, in tal caso, per il rimborso dei pagamenti non dovuti (se già effettuati), limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

All'utente sarà addebitato, per la prima volta dopo l'accertamento del guasto, un consumo uguale alla media degli ultimi due anni.

L'Ente provvederà a sostituire il contatore che a seguito di verifica risultasse avere un cattivo funzionamento.

TITOLO QUARTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

ART.44 Rilevazione dei consumi – auto-lettura

La lettura dei contatori viene effettuata almeno una volta l'anno, a seconda delle disposizioni previste nella deliberazione comunale, a cura di addetti incaricati che registreranno i consumi su un apposito supporto cartaceo o magnetico, quale prova documentale dell'avvenuta rilevazione. L'utente deve verificare personalmente la rispondenza dei consumi rilevati dal letturista e comunicare, per iscritto, al Servizio Idrico eventuali discordanze riscontrate, **entro 15 gg.** dalla data della lettura. Dopo tale termine, non sarà possibile accettare alcun reclamo ed i consumi accertati, anche se eccessivi, saranno fatturati e messi in riscossione senza alcuna possibilità di modifica.

Viene considerato eccessivo di norma un consumo rilevato superiore al 100% (cento per cento) del precedente. E' prevista altresì la possibilità di auto-lettura degli strumenti di misura, da parte dell'utente, da effettuarsi su apposito modulo

lasciato o inviato al domicilio dell'utente, entro e non oltre la prima metà del mese di aprile di ogni anno.

Quando richiesta, l'auto-lettura deve considerarsi obbligatoria. Il consumo, se rilevato con auto lettura, dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Idrico **entro i 15 giorni successivi** al recapito dell'apposito modello comunale, fornito gratuitamente.

Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi, dovrà, comunque, restituire la scheda di auto-lettura riportandovi specificatamente le motivazioni dell'impossibilità della rilevazione stessa, (ad esempio: contatore sporco, vetro rotto e/o fermo, installato in un'altra proprietà, ecc...).

In caso di accertata impossibilità di rilevazione dei consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente, la fatturazione verrà effettuata sulla base della media aritmetica ponderata dei consumi regolari del biennio precedente, o (se non esistono consumi storici regolari), sulla base del consumo stimato dedotto dalla potenzialità del contatore e della continuità dell'uso.

Nel caso in cui l'utente non provveda ad effettuare e dichiarare l'auto-lettura nel periodo stabilito, il Servizio Idrico procederà alla compilazione dei ruoli sulla base:

a. della media aritmetica ponderata dei consumi dei due esercizi precedenti se tali consumi sono stati regolari a seguito di accertamento;

b. di quanto previsto al successivo **art. 45** nei casi di consumi eccessivi per perdite. Nessun conguaglio e riliquidazione dei consumi pregressi sono dovuti all'utente qualora dall'applicazione della media di cui ai precedenti commi 3) e 4), risulti un consumo diverso (superiore o inferiore) rispetto a quello reale effettivamente registrato dal contatore, anche se determinato da un progressivo accumulo di mancate letture precedenti. Nel caso di lettura reale inferiore a quella media presunta fatturata, i consumi successivi decorreranno dalla lettura presunta determinata con la media liquidata.

Se per qualsiasi causa o ragione, (mancata installazione del misuratore , guasto, o impossibilità di accesso per la lettura) non risultasse possibile rilevare dal misuratore volumetrico la quantità di acque reflue scaricate dall'utenza nel collettore fognario comunale al fine della determinazione degli importi dei canoni fognario e depurativo da corrispondere al Comune, il Servizio dovrà determinare il volume complessivo delle acque reflue attribuibili all'utenza applicando i criteri stabiliti nell'allegata tabella "A".

TABELLA "A"

Struttura alberghiera	mc./g.0,4 x n° di presenze ufficiali registrate nel periodo;
In mancanza di dati ufficiali	mc./g 0,4 x n° posti letto della struttura x gg. 180 (mesi 6);
struttura ricettive stagionali	mc/0,4 x <u>abitanti insediabili</u> x gg. 180 (mesi sei); <u>abitanti insediabili</u> = n° 1 per ogni 80 mc di edificato;
campeggi	mc./g. 0,2 x n° presenze ufficiali registrate nel periodo;

in mancanza di dati ufficiali	mc./g. 0,2 x n° di posti ricettivi previsti x120 gg. (mesi 4);
abitazioni stagionali singole o in P. di L.	mc./g. 0,2 x abitanti insediabili x 180 (mesi 6); abitanti insediabili = n° 1 abitanti per ogni 80 mc. di edificio;
abitazione con residenza	mc./g. 0,2 x <u>abitanti insediabili</u> x 365 (mesi 12); <u>abitanti insediabili</u> = n° 1 abitanti per ogni 80 mc. di edificio
ristoranti – trattorie	n° di operatori per mc./g. 0,2 x n. gg. di aperura; oltre a mc/g 0,2 per i fruitori espressi in <u>abitanti equivalenti</u>
posti di ristoro vari per gg. di	apertura dell'esercizio; n° 1 abitante equivalenti ogni n° 4 posti –tavola;
Bar – chioschi e similari	n° di operatori per mc./g. 0,2 x n° gg. di aperura; oltre a mc./g. x n° gg. di apertura;

Per eventuali categorie di utenza non riportate nel presente prospetto, ai fini della determinazione del volume dei reflui, potrà essere utilizzata l'assimilazione con la categoria più confacente di cui sopra.

Qualora le acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici nonché dei relativi ambiti di pertinenza costituiti da pavimentazioni impermeabili, venissero convogliate nei collettori fognari comunali, nelle more dell'istallazione allo scarico dell'utenza del misuratore volumetrico, ovvero in caso di guasto o malfunzionamento dello stesso, o in caso d'inaccessibilità ai luoghi al personale addetto alla lettura, ai volumi delle acque reflue come sopra determinate, ai soli fini della determinazione del canone fognario, dovranno essere sommati i volumi delle acque superficiali (piovane) in misura del 70% del quantitativo delle precipitazioni atmosferiche medie dell'anno di riferimento moltiplicato per la estensione delle superfici impermeabili di che trattasi.

ART.45 Verifica dei consumi e dei contatori

Il Servizio Idrico a mezzo di incaricati avrà libero accesso ai propri impianti ed ai contatori installati entro la proprietà privata per le verifiche di installazione e manutenzione dei contatori e per il controllo e la rilevazione dei consumi idrici. Qualora i rilevatori riscontrino rotture, arresti o guasti al contatore e alla condotta idrica o accertino consumi notevolmente eccedenti il minimo garantito o alla media di quelli degli anni precedenti e comunque consumi diversi da quelli dichiarati dall'utente, il Servizio Idrico è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'utente stesso, invitandolo a fare seguire le riparazioni di competenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o a contenere i consumi entro i limiti di normale utilizzo o a versare gli importi corrispondenti ai consumi rilevati o a quelli risultanti dalla differenza fra gli importi dichiarati con l'auto-lettura ed ai consumi accertati dagli incaricati del Comune.

L'utente, a sua volta, ha la facoltà di segnalare per iscritto al Servizio Idrico, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, le cause degli inconvenienti riscontrati o la motivazione delle differenze dei consumi.

Trascorsi 15 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Servizio Idrico, senza che l'utente abbia fatto conoscere i motivi che hanno causato le rotture o le perdite, ovvero senza che abbia provveduto ai necessari interventi di competenza, il Servizio Idrico procederà alla compilazione del ruolo sulla base dei consumi rilevati e non contestati nei termini previsti, che saranno ritenuti definitivamente accertati ed effettivi.

I consumi eccessivi per perdite verranno fatturati a seconda dei casi, come segue:

a. i consumi eccessivi dovuti a PERDITE RILEVABILI dall'utente con una normale diligenza nel controllo dell'apparecchio misuratore leggibile, verranno addebitati completamente senza sgravi;

b. qualora l'utente segnali L'ESISTENZA DI UN FUGA DELL'IMPIANTO INTERNO, AVALLE DEL CONTATORE, ha diritto ad uno sgravio fino al 50% dei consumi eccessivi a condizione che:

1. la fuga sia di natura accidentale ed imprevedibile e mai causata colpevolmente dall'utente o da terzi;
2. sia stata eseguita la riparazione dell'impianto;
3. venga tempestivamente presentata richiesta scritta motivata e corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuta riparazione.

I consumi eccessivi dovuti a PERDITE NON RILEVABILI dall'utente sul contatore illeggibile o per accertata impossibilità di controllo dell'apparecchio misuratore o che richiedano interventi radicali di sostituzione dell'impiantistica, verranno addebitati per così come segue:

- i metri cubi corrispondenti alla media dei consumi relativi ai 2 anni precedenti o, in mancanza, consumo stimato in base alla potenzialità dell'utenza e continuità dell'uso;

- i consumi eccessivi comunque DOVUTI A CAUSE TECNICHE DOCUMENTATE E NONADDEBITABILI ALL'UTENTE (es.: rotture di tubazioni per lavori di ripristino stradale o per installazione fognature, cavi, sbalzi di pressione, etc...), verranno addebitati con l'applicazione della media dei consumi relativi ai due anni precedenti con consumi regolari o, in mancanza, dell'ultimo consumo rilevato, previo parere dei Servizi Tecnologici.

Nessun indennizzo o diminuzione di canone spetta agli utenti per interruzioni nel servizio dell'acqua determinata da eccezionali siccità, da lavori di manutenzioni alle opere dell'acquedotto, da lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.

Sia l'utente quanto il Servizio Idrico hanno il diritto di far verificare, in contraddittorio ed in ogni momento, l'esattezza della misura del contatore. Le spese di controllo saranno a carico della parte soccombente. Si riterrà esatta la misura del contatore che nella verificasi differenza, in più o in meno, da quella del contatore campione, fino al 5%.

I contatori che manifestassero un errore, superiore o inferiore, verranno sostituiti senza onere alcuno a carico dell'utente.

Le valutazioni in merito al presente articolo sono definite dal Responsabile del Servizio Idrico sulla base dell'attività istruttoria a cura del Responsabile del Procedimento.

ART.46 Bollettazione - noli - canoni e consumi

La fornitura dell'acqua è soggetta al pagamento dei canoni, noli e del consumo dell'acqua secondo le tariffe deliberate dal competente organo collegiale, in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.

L'acqua viene somministrata a contatore.

Ai fini della determinazione dei consumi dell'acqua potabile l'utenza ha inizio dalla data effettiva dell'installazione del contatore; i consumi saranno fatturati in base alle tariffe vigenti e di competenza del relativo anno. Il mese iniziato viene computato per intero.

L'unità di misura dei consumi dell'acqua è il metro cubo.

La bollettazione dei consumi idrici, compresi i canoni di fognatura e depurazione, ovvero del solo canone di fognatura e depurazione viene effettuata di norma una volta all'anno, o più volte all'anno, sulla base di letture stimate, salvo conguaglio. Il Servizio Idrico Integrato di norma annualmente predisponde l'elenco nominativo degli utenti con le relative bollette per la riscossione degli importi dovuti e relativi alle seguenti voci:

- canone sul consumo effettivo dell'acqua a ciascuna categoria di utenza;
- le eventuali indennità di mora e recupero spese generali di esazione;
- canoni di fognatura e depurazione applicati secondo le norme in vigore;
- I.V.A. (solo se prevista);
- Spese di spedizioni postali.

Nel corso del contratto di somministrazione, l'Amministrazione Comunale potrà apportare variazioni e modifiche alle tariffe dei noli, canoni e consumi idrici, nei modi e termini consentiti o disposti dai provvedimenti delle Autorità Competenti.

Le bollette potranno essere inviate anche per via telematica.

Qualora l'unico contatore, installato in un fabbricato, serva utenze promiscue, cioè sia utenze domestiche, sia utenze commerciali, ecc..., in caso di mancata richiesta da parte dell'utente della fornitura differenziata, per entrambe le utenze, verrà conteggiato e fatturato il consumo come per uso produttivo.

ART.47 Modalità di pagamento

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal concessionario-utente dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed i termini indicati sulle fatture stesse, anche per via telematica.

Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati dall'Amministrazione previa idonea informazione all'utenza. Tuttavia, sarà garantito un periodo non inferiore a **15 giorni** tra il termine di pagamento e la data di emissione della bolletta, salvo i casi di insolvenza o di frode.

Solo ed esclusivamente in caso di particolari situazioni di carattere sociale, ovvero di importi a debito liquidati per eccessivi consumi, dovuti a perdite, potrà essere concessa una ulteriore rateizzazione di pagamento delle somme dovute, e, nell'ipotesi di pagamenti prorogati o ulteriormente rateizzati, sugli stessi saranno dovuti gli interessi legali.

Il pagamento delle bollette per consumi idrici e per i canoni di fognatura e depurazione, nonché per spese accessorie, avverrà su bollettini di pagamento secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

L'Amministrazione si riserva il diritto di emettere fatture d'acconto sui consumi presunti ed a saldo sui consumi effettivi.

Il pagamento delle bollette relative alla fattura emessa potrà avvenire presso la **Tesoreria Comunale**, tramite i **bollettini** allegati, o, in alternativa, presso gli Uffici postali o bancari tramite il **c.c.p.** intestato al Comune di Campofelice di Roccella – Servizio Idrico.

La bolletta dovrà essere pagata entro i termini di scadenza indicati sulla stessa. Di norma, il tempo intercorrente tra il recapito e la prima scadenza sarà di almeno 15 giorni solari.

Entro tale termine di scadenza, l'utente potrà richiedere chiarimenti precisazioni o eventuali rettifiche motivate, trascorso il quale la bolletta si intende accettata.

ART.48 Rettifica della fatturazione - Mancato pagamento

In caso di contestazione della fattura da parte del Cliente, il competente ufficio comunale effettuerà le opportune verifiche riservandosi la facoltà di sospendere i tempi di pagamento.

La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata al Comune entro il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento della bolletta.

A sua volta, il Comune è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa e, ove ricorrano valide motivazioni, sospende i termini di decorrenza.

Qualora la bolletta venga ricalcolata, sarà prevista una nuova scadenza.

Il rimborso delle somme pagate in eccesso avverrà, di norma, con accredito nella bolletta successiva, salvo i casi in cui avverrà a mezzo di assegno circolare, ad esempio quando l'ultima bolletta di cessazione risulta a credito per il Cliente.

Qualora l'utente, senza aver fatto pervenire la prescritta comunicazione, non provveda al pagamento degli importi a ruolo liquidati per noli, canoni e consumi idrici arretrati, entro la scadenza indicata sulla bolletta, l'Amministrazione Comunale avvierà il procedimento utile per il recupero dei crediti, attraverso l'emissione di appositi solleciti di pagamento a mezzo raccomandata A.R., indicanti la somma complessiva liquidata in bolletta e gli ulteriori importi dovuti, secondo il presente articolo.

In caso di ritardato pagamento, gli importi dovuti sono riliquidati con l'applicazione delle seguenti sanzioni e spese generali quantificate nell'allegato

TARIFFARIO:

- versamento tardivo, a seguito di emissione di apposito sollecito di pagamento, addebito delle ulteriori spese generali di esazione oltre alle seguenti indennità di mora:

a. ritardati pagamenti fino ad un mese dalla scadenza;

b. applicazione di indennità di mora una tantum.

Per i ritardati pagamenti, dopo 1 mese dalla scadenza:

- applicazione di una indennità di mora;

- spese di spedizioni.

Decorso l'ulteriore termine previsto per il pagamento sollecitato, senza che l'Utente vi abbia provveduto, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua, mediante rimozione del contatore ed il recupero, tramite riscossione coattiva, in unica rata, del credito complessivo, delle indennità di mora e delle spese generali di esazione, secondo le disposizioni legislative vigenti.

Con apposita nota raccomandata A/R o tramite P.E.C. verrà comunicata la data di sospensione dell'erogazione dell'acqua e la risoluzione unilaterale del contratto di concessione idrica, rimanendo, comunque, il Comune esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare.

Tale stacco non verrà effettuato qualora il contribuente documenti l'avvenuto pagamento **almeno 1 giorno** prima della prevista disattivazione dell'utenza.

L'utente potrà riottenere la concessione dell'acqua potabile previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli importi pregressi dovuti, e delle spese sostenute per lo stacco effettuato ed espletando le formalità come per un nuovo allacciamento.

Nessun nuovo allacciamento sarà concesso agli utenti morosi, ne' ai terzi ad essi conviventi.

ART.49 Tariffe - Riscossione coattiva

Il Comune stabilisce le tariffe relative ai consumi idrici e ai costi di depurazione già in vigore della Convenzione di gestione sottoscritta con la Società Acque Potabili Siciliane S.p.a. (oggi in fallimento) e approvate dall'AATO PA1, giusta deliberazione n. 4 del 5.11.2008 e n. 3 del 23.05.2014. Ciò nelle more della predisposizione di più specifici ed idonei atti regolamentari e previsioni tariffarie che saranno sottoposte al vaglio ed alla competente approvazione del Consiglio Comunale.

La Giunta stabilisce, a carico dell'utente, l'onere del pagamento delle spese di bollettazione ed esazione e di quelle postali.

La riscossione coattiva viene effettuata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 43 del 28.1.1988 e sue modifiche ed integrazioni o mediante Società di recupero credito esterne autorizzate a tale scopo o tramite professionista incaricato.

L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

ART.50 Utente fuori ruolo

Tutte le utenze dell'acquedotto o del sistema fognario che non risultassero a ruolo saranno iscritte con il pagamento del pregresso non fatturato, il Servizio tributi ed il cliente potranno stipulare un accordo bonario in sanatoria, in mancanza del quale il Responsabile del procedimento potrà attivare le procedure per la riscossione coattiva e/o avviare procedura per interrompere la fornitura.

TITOLO QUINTO

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.51 Divieti - Infrazioni ed inadempienze

All'utente è assolutamente vietato:

- di rivendere l'acqua;
- di lasciare innescare sulla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi;
- di applicare pompe alla rete idrica comunale;
- di utilizzare l'acqua per altri immobili, anche se di sua pertinenza, non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
- di utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto di concessione;

- collegare l'impianto idrico, che deve essere autonomo dalla rete elettrica, ad apparecchi domestici elettrici;
- di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o di altra provenienza;
- di collegare direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizioni di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 cm. rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio.
- di convogliare le acque bianche nella condotta fognaria.

Le violazioni a quanto stabilito nel presente articolo o comunque le infrazioni alle norme e alle condizioni fissate dal presente regolamento e dal relativo sistema tariffario, da parte dell'utente, comportano a carico dello stesso l'applicazione di ogni azione civile e penale nei casi previsti dalle norme e saranno ulteriormente punite con l'applicazione di sanzioni nella misura determinata nell'allegato **TARIFFARIO**.

Se il fontaniere comunale, nel corso della sua normale attività, riscontri eventuali violazioni a quanto stabilito dal presente articolo e, comunque, alle norme ad esso correlate è tenuto a darne immediata comunicazione, per iscritto, al Responsabile dell'Area Tecnica, il quale avvierà le immediate ed opportune attività consequenziali.

ART.52 Norme Transitorie

Per gli impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e da questo difformi si adotteranno dei percorsi flessibili per il rientro nelle norme.

Nel caso in cui il Cliente abbia un impianto idrico difforme dal presente regolamento e non provveda al rientro nelle norme prescritte, entro i termini stabiliti, l'utenza sarà considerata alla massima tariffa. In caso di lavori di ristrutturazione dei fabbricati aventi impianti difformi da quanto prescritto dal presente regolamento, il Servizio Idrico può prescrivere al proprietario anche l'adeguamento degli impianti fognari.

ART.53 Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

ART.54 Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari che si differenziano o si pongano in contrasto con esso.

ART.55 Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

ART.56 Entrata in vigore del regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, L. 212/2000, dal 1° Maggio 2016, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 Dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, L. 23 Dicembre 2000 n. 388, integrato dall'art. 27, comma 8, L.28 dicembre 2001 n. 448.

ART.57 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
3. Il Comune, secondo la normativa vigente in materia, deve provvedere alla individuazione di un funzionario responsabile del S.I.I., relativamente all'ambito tributario dello stesso.

TARIFFARIO

Descrizione – Costi

- | | |
|--|---|
| 1. Contributo istruttorio di allaccio nuova utenza idrica | € 100,00 |
| 2. Costo intervento per allaccio nuova utenza | preventivo di spesa
elaborato dal Servizio
Idrico |
| 3. Contributo istruttorio di allaccio su fognatura pubblica | €. 100,00 |
| 4. Costo intervento per allaccio nuova utenza | preventivo di spesa
elaborato dal Servizio
idrico |
| 5. Diritto di subentro | € 50,00 |
| 6. Contributo istruttorio di allaccio temporaneo. acq. e fog. | € 100,00 |
| 7. Termine per la comunicazione dell'autolettura | 15 gg. |
| 8. Consumo standard calcolo a forfait per singola utenza: | mc. 73/anno
per ogni
abitante
insediabile
(1/80 mc) |
| 9. Tasso di mora annuo | 10,00% |
| 10. Spese per la procedura di recupero crediti | a totale carico dell'Utente |
| 11. Diritti d'ufficio per riapertura contatore in caso di morosità | € 50,00 |
| 12. Penale per rottura sigillo alla bocchetta antincendio | |

senza giusta causa	€ 50,00
13. Costo annuo per una bocchetta antincendio	€ 25,00
14. Sostituzione del contatore causa dolo o incuria	€ 100,00
15. Manomissione sigillo al misuratore di portata: applicazione della massima tariffa per tutto il consumo riscontrato con ammenda	di €. 100,00
16. Verifiche con conferma del corretto funzionamento del contatore	€. 20,00
17. Cauzione	€. 100,00